

**ORDINANZA N° 99 del 27/12/2019**

Il Comandante della Polizia Locale

Visto l'articolo 107 del D.lgs 18 agosto 2000 n°267

ORDINA

E' fatto divieto di ogni tipo di sparo in luogo pubblico di qualunque tipo di fuoco, benché di libera vendita, nei giorni del 31 dicembre 2019 e del 1° gennaio 2020. In particolare su tutto il territorio comunale, nei predetti giorni, è vietato usare o portare con sé nei predetti luoghi pubblici o aperti al pubblico materiale esplodente, accendere fuochi, fare esplodere petardi, castagnole e simili e artifici esplodenti.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla

presente ordinanza comporterà, ai sensi dell'art. 7 bis del D. lgs. 18 agosto 2000 n.267, così come integrato dal Decreto Legge 31 marzo 2003 n. 50 convertito con legge 20 maggio 2003 n.116, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00. L'organo accertatore provvederà al sequestro finalizzato alla confisca dei materiali in oggetto.

La Polizia Locale e gli altri Organi di Polizia sono incaricati di assicurare il rispetto delle norme previste.

Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
Dott. Dario Tussetto

La presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio il 30/12/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, fino al 14/01/2020.

IL MESSO COMUNALE